



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

*1/2012*

*Gennaio – Febbraio*

### **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Norma antielusiva – Operazioni prive di valide ragioni economiche finalizzate a ridurre gli imponibili – Applicazione dell'art. 37-*bis* DPR 600/73.

**Trib. di Trento, 29 settembre 2011, n. 571.**

**Pag. 1**

Accertamento – Accertamento e controlli – Accertamento presuntivo – Determinazione dei maggiori ricavi accertati con metodo analitico-induttivo – Deduzione dal reddito dei costi sostenuti – Art. 39 del DPR n. 600/1973.

**Cass., sez. trib. 27 gennaio 2012, n. 1166.**

**“ 1**

Accertamento – Abuso del diritto – Operazione vietata da una nuova disposizione di legge – Non impedisce la contestazione dell'abuso del diritto per il passato.

**Cass., sez. V. 16 febbraio 2012, n. 2193.**

**“ 1**

Accertamento – Atti impositivi dell'amministrazione – Requisiti.

**Comm. Trib. reg. di Milano, 25 novembre 2011, n. 139/27/11.**

**“ 2**

Definizione dei rapporti d'imposta – Istituti a regime – Adesione ai processi verbali di constatazione – Diniego di adesione ai “pvc” – Impugnabilità – Comunicazione di adesione relativa a solo una parte delle annualità accertate – Art. 5-*bis* del D.Lgs. n. 218/1997.

**Comm. Trib. prov. di Genova, 29 novembre 2011, n. 456.**

**“ 2**

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie**

Competenza e giurisdizione – Cartella esattoriale – Rateizzazione – Debito tributario – Diniego – Impugnazione – Giurisdizione – Commissioni tributarie – Art. 19, DPR n. 602/1973 – Art. 12, legge n. 448/2001 – Art. 2, D.Lgs. n. 546/1992.

**Cass. SS.UU. 14 marzo 2011, ord. n. 5928.**

**“ 2**

### **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)**

Imposte dirette – Somme corrisposte a titolo di perdita di opportunità lavorative – Rilevanza reddituale – Esclusione – Condizioni.

**Cass., sez. V 29 dicembre 2011, n. 29579.**

**“ 3**

### **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

“Le linee guida dell'agenzia delle entrate sull'esteroinvestizione”, di **D. AVOLIO** e **B. SANTACROCE.**

**“ 3**

“Per il credito d'imposta contro le doppie imposizioni i redditi sono prodotti all'estero secondo i criteri italiani?”, di **G. PIZZITOLA** e **R. LUPI.**

**“ 4**

“Criticità nella disciplina dei flussi di dividendi nella rifusione della direttiva madre-figlia”, di **P. VALENTE.**”

**4**

“Dividendi – Dividendi in entrata – Sistema impositivo *full imputation* degli utili societari – Eliminazione della doppia imposizione economica – Credito d'imposta – Calcolo sulla base dell'imposta effettivamente assolta – Limite massimo alla detrazione – Esistenza di una restrizione – Giustificazione sulla base del fine del sistema.

**Corte di Giust. CE, sez. I 30 giugno 2011, n. C-262/09.**

**“ 5**

Diritto comunitario – Libera circolazione dei capitali – Dividendi – Art. 56, Tratt. CEE (ora art. 63, TFUE) – Art. 40, SEE, Accordo sullo Spazio economico Europeo – Dividendi in uscita versati a società non residenti – Dividendi esclusi dal regime della Dir. CEE n. 435 del 1990 – Ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta – Disparità di trattamento a discapito dei dividendi versati a soggetto non residenti.

**Corte di Giust. CE, sez. I, 20 ottobre 2011, n. C-284/09.**

**Pag. 5**

Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri – Determinazione dell’importo del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell’imposta – Proporzionalità.

**Corte di Giust. CE, Grande Sezione, 29 novembre 2011, n. C-371/10.**

**“ 6**

### IRES

“Le nuove limitazioni al riporto delle perdite secondo l’Agenzia delle entrate”, di **C. CARPENTIERI**.

**“ 6**

“I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali”, di **G. FERRANTI**.

**“ 7**

“Ai fini ACE per le operazioni straordinarie rilevano i principi generali”, di **B. IZZO e L. MIELE**.

**“ 8**

“Le obbligazioni convertibili e gli IAS: profili giuridici, contabili e fiscali”, di **E. PUCCI e L. SCAPPINI**.

**“ 10**

“La restituzione della riserva sovrapprezzo ai vecchi soci elude la tassabilità delle plusvalenze su partecipazioni?”, di **D. STEVANATO**.

**“ 11**

IRES – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – E’ assimilabile all’aumento gratuito di capitale.

**Ris. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2012, n. 12/E.**

**“ 11**

IRES – Esterovestizione – Prevalenza, in quanto speciale, delle norme contenute nella convenzione Italia/Olanda rispetto alla Direttiva n. 90/434/CEE – Neutralità fiscale della plusvalenza generata dallo scambio intracomunitario di partecipazioni.

**Cass., sez. trib. 3 febbraio 2012, n. 1553.**

**“ 12**

IRES – Spese di regia per la gestione contabile e amministrativa addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità – Condizioni.

**Comm. trib. reg. di Milano, 21 novembre 2011, n. 115/46/11.**

**“ 12**

IRES – Svalutazioni dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti – Svalutazione integrale – Illegittimità.

**Comm. Trib. reg. di Torino, sez. XXVII 13 dicembre 2011, n. 101.**

**“ 12**

### REDDITI DI CAPITALE

“Addebiti e accrediti del conto unico per i passaggi alle nuove aliquote dei redditi di capitale”, di **N. ARQUILLA**.

**“ 13**

“I proventi da partecipazione in OICR che investono i titoli pubblici italiani ed esteri”, di **A. IMMACOLATO e F. MORETTI**.

**“ 13**

“Razionalizzata la disciplina fiscale dei pronti contro termine”, di **G. MOLINARO**.

**“ 13**

“Proposte di soluzione ai dubbi sulla disciplina di trasformazione delle DTA in crediti di imposta”, di **A. TRABUCCHI e G. MANGUSO**.

**“ 14**

### REDDITI DI IMPRESA

Reddito di impresa – *Dual income tax* (DIT) – Società controllate – Conferimento – Decrementi a seguito del conferimento – Art. 3, D.Lgs. n. 466 del 1997 – Conferimento in corso di periodo d’imposta – Raggiungimento temporale – Inapplicabilità applicabilità dall’inizio del periodo d’imposta – Computazione del conferimento per l’intero.

**Cass., sez. trib. 6 luglio 2011, n. 14922.**

“ 15

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Aumento del carico fiscale sulle maxi-liquidazioni”, di **F. DELLI FALCONI** e **G. MARIANETTI**.

“ 15

“Obblighi di sostituzione d’imposta per le società non residenti”,  
di **F. DELLI FALCONI** e **G. MARIANETTI**.

” 16

Redditi di lavoro dipendente – Previdenza complementare – Art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR – Determinazione del reddito imponibile agli effetti tributari e previdenziali – Coincidenza – Sussiste.  
**Corte d’appello di Torino, sez. lav. 28 giugno 2010, n. 393.**

“17

Redditi di lavoro dipendente – Interessi – Crediti di lavoro – Arretrati stipendiali – Proventi assimilati – Ritenute – Non imponibilità ante modifica art. 6, TUIR, comma 2 – Istanza di rimborso – Diniego di rimborso – Impugnazione – Legittimità delle ritenute effettuate – Prevalenza del principio di cassa.

**Cass., sez. trib. 22 settembre 2011, n. 19325.**

“ 17

Reddito di lavoro dipendente – Indennità – Perdita di chance – Somme riconosciute in sede giudiziale – Art. 48, TIR (ante 2004) – Risarcimento del danno – Non imponibilità – Mezzi di prova – Utilizzabilità di elementi presuntivi – Ammissibilità.

**Cass., sez. trib. 29 dicembre 2011, n. 29579.**

“ 17

Redditi di lavoro dipendente – Erogazioni corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborsi chilometrici – Esclusione dall’imponibile contributivo – Onere probatorio a carico del datore di lavoro.

**Cass., sez. trib. 20 febbraio 2012, n. 2419.**

“ 17

### REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE

Articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Indennità di fine rapporto.

**Circ. Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2012, n. 3/E.**

“ 18

### BOLLO (Imposta di)

“Inquadramento normativo e fiscale dei certificati di deposito nell’ottica di rinnovate scelte di investimento da parte della clientela bancaria”, di **G. POLO**.

“ 18

### IVA

Condotte elusive – Rilevanza penale – Condizione.

**Corte di Giust. CE, sez. III 27 ottobre 2011, n. C- 93/10.**

“ 19

IVA – Detrazione e rivalsa – Variazione dell'imponibile e dell'imposta – Nota di credito – Art. 26, DPR n. 633 del 1972 – Emissione – Operazione reale – Necessità – Liquidazione dell'IVA di gruppo – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Abuso del diritto – Sussistenza. Questioni generali – Diritto interno – Elusione e abuso del diritto – Nota di credito IVA – Art. 26, DPR n. 633 del 1972 – Emissione – Operazione reale – Necessità – Liquidazione dell'IVA di gruppo – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Abuso del diritto – Sussistenza.  
**Cass., sez trib. 18 novembre 2011, n. 24231.**

**Pag. 18**

### VARIE

Condotte elusive – Rilevanza penale – Condizione.  
**Cass., sez. II pen. 28 febbraio 2012, n. 7739.**

**“ 20**

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 gennaio al 29 febbraio 2012**

**Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1:** “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ( in S.O. n. 18 alla G.U. 24 gennaio 2012 n. 19, cd. decreto liberalizzazioni)

\*\*\*\*\*

Fra le novità si segnalano:

- l'istituzione del "nuovo tribunale delle imprese" finalizzato a sveltire la giustizia civile con riferimento ad alcuni casi relativi all'attività aziendale;
- la razionalizzazione del regime fiscale delle operazioni di pronti contro termine e la conferma dell'aliquota ridotta all'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione esteri *white list*;
- l'ampliamento del novero dei soggetti IRES, comprendendo anche gli OICR. Il relativo reddito è esente solo se il fondo o il gestore sia sottoposto a vigilanza prudenziale. In questo caso: le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo; non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 DPR 600/73 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinques* del predetto decreto.

**Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5:** “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (in S.O. n. 27 alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33, cd. decreto semplificazioni)

**Legge 24 febbraio 2012, n. 14:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative” (in S.O. n. 36/L alla G.U. 27 febbraio 2012, n. 48, cd. decreto milleproroghe)

\*\*\*\*\*

Tra le novità, aventi rilevanza fiscale, introdotte in sede di conversione si segnalano:

- pendenza della lite: risultano definibili le liti fiscali di importo non superiore a 20.000 euro pendenti al 31 dicembre 2011 (anziché all'1 maggio 2011); il relativo pagamento deve essere eseguito entro il 2 aprile 2012 (anziché entro il 30 novembre 2011). Rimangono fermi tutti gli altri termini, tra cui quello previsto per la presentazione della domanda di definizione, che resta stabilito anch'esso al 2 aprile 2012;
- detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti: spettano anche per il 2012 e non rilevano ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF per il 2013;
- proroga delle agevolazioni per i dipendenti frontalieri: per il 2012 i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo eccedente i 6.700,00 euro. Sulla parte imponibile di reddito eccedente la suddetta franchigia sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Giurisprudenza**

#### **Tribunali**

##### **Accertamento – Norma antielusiva – Operazioni prive di valide ragioni economiche finalizzate a ridurre gli imponibili – Applicazione dell’art. 37-bis DPR 600/73.**

Trib. di Trento 29 settembre 2011, n. 571, in Corr. Trib. 6/2012, pag. 422.

Le operazioni finanziarie prive di valide ragioni economiche e la cui unica convenienza economica consiste nel risultato di ridurre drasticamente l'ammontare degli imponibili, per effetto della piena deducibilità dei costi e della limitata imponibilità dei dividendi o dell'irrelevanza reddituale della distribuzione di utili, si possono ricondurre nell'ambito delle operazioni connotate da un profilo di elusione fiscale, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973, ma non di quelle fraudolente e, in quanto tali, sono irrilevanti penalmente.

#### **Corte di Cassazione**

##### **Accertamento – Accertamento e controlli – Accertamento presuntivo – Determinazione dei maggiori ricavi accertati con metodo analitico-induttivo – Deduzione dal reddito dei costi sostenuti – Art. 39 del DPR n. 600/1973.**

Cass., sez. trib. 27 gennaio 2012, n. 1166, ne Il fisco 7/2012, fasc. n. 1, pag. 1009.

Nell'accertamento eseguito in tema di reddito d'impresa, l'Agenzia delle Entrate deve determinare il reddito tenendo in considerazione anche i costi sostenuti dal contribuente. Se si tratta di accertamento induttivo extracontabile (art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973), l'Agenzia delle Entrate deve riconoscere i costi anche in via forfettaria, posto che la quantificazione del reddito può avvenire sulla base delle c.d. "presunzioni semplicissime" (ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza). Qualora, invece, si verta in caso di accertamento analitico-induttivo (o presuntivo), ex art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/1973, ciò non trova applicazione, siccome il contribuente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 109 del TUIR, deve dimostrare che i costi, ancorché non imputati a Conto Economico, risultano da elementi certi e precisi.

##### **Accertamento – Abuso del diritto – Operazione vietata da una nuova disposizione di legge – Non impedisce la contestazione dell’abuso del diritto per il passato.**

Cass., sez. V 16 febbraio 2012, n. 2193

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. La circostanza che siano disciplinate specifiche norme antielusive non contrasta con l'individuazione nell'ordinamento del cennato principio antielusione, ma, anzi, conferma l'esistenza di una regola generale in tal senso; per converso, l'espressa previsione d'inopponibilità all'amministrazione finanziaria di una data operazione mediante

disposizioni emesse in epoca successiva al suo compimento, è circostanza idonea ad offrire indiretta conferma dell'illiceità fiscale dell'operazione stessa.

### Commissioni tributarie di merito

#### **Accertamento – Atti impositivi dell'Amministrazione – Requisiti.**

Comm. Trib. reg. di Milano, 25 novembre 2011, n. 139/27/11.

Gli atti impositivi dell'Amministrazione devono necessariamente contenere i requisiti indicati dall'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente). Tra questi rileva l'indicazione del termine per impugnare e l'individuazione del giudice competente al fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente.

#### **Definizione dei rapporti d'imposta – Istituti a regime – Adesione ai processi verbali di constatazione – Diniego di adesione ai "pvc" – Impugnabilità – Comunicazione di adesione relativa a solo una parte delle annualità accertate – Art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997.**

Comm. Trib. prov. di Genova, 29 novembre 2011, n. 456, ne Il fisco 4/2012, fasc. n. 1, pag. 549.

Rientra nel novero degli atti impugnabili la nota con la quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di comunicazione di adesione ai "pvc" inviata dal contribuente, opponga il diniego alla definizione. Infatti, tale atto è compreso nella lettera h) dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, concernente i dinieghi di definizione agevolata dei rapporti fiscali. Il contribuente, nell'adesione ai "pvc", ha l'obbligo di comunicare l'intenzione di aderire con riferimento a tutte le annualità interessate dal controllo dei funzionari, non potendo sostenere di voler aderire solo a una parte delle annualità, quale che sia la ragione. Ciò deriva dal fatto che, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997, l'adesione deve essere necessariamente integrale.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di P. TURIS.

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie**

#### **Giurisprudenza**

##### Corte di Cassazione

#### **Competenza e giurisdizione – Cartella esattoriale – Rateizzazione – Debito tributario – Diniego – Impugnazione – Giurisdizione – Commissioni tributarie – Art. 19, DPR n. 602/1973 – Art. 12, legge n. 448/2001 – Art. 2, D.Lgs. n. 546/1992.**

Cass., SS.UU. 14 marzo 2011, ord. n. 5928, in Riv. Dir. Trib. 11/2011, II, pag. 505.

Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie sulle dilazioni di pagamento dei tributi ex art. 19 DPR 29 settembre 1973, n. 602.

\*\*\*\*\*

Con nota di A. GUIDARA, "Note in tema di giurisdizione tributaria sulle dilazioni di pagamento".



## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali - CFC**

### **Dottrina**

**“Le linee guida dell’Agenzia delle entrate sull’esterovestizione”** di D. AVOLIO e B. SANTACROCE, in Corr. Trib. 9/2012, pag. 613.

La denuncia promossa dall’Associazione italiana dottori commercialisti per la lamentata illegittimità comunitaria della normativa italiana in materia di esterovestizione (vale a dire l’art. 73 commi 5-*bis* e *ter*, TUIR a norma del quale si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti che detengono partecipazioni di controllo in società residenti soggette all’IRES e che, alternativamente, siano controllate ex art. 2359, anche indirettamente, da soggetti a loro volta residenti in Italia, ovvero siano amministrate da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato), ha costretto l’Agenzia ad un riesame della disciplina dell’esterovestizione ed a chiarire l’effettiva portata della normativa, fornendo le linee guida interpretative su come orientare e condurre le verifiche in materia di residenza fiscale delle società estere.

Laddove gli Uffici non dovessero attenersi a tali linee guida, il contribuente avrebbe pieno titolo per rimettere in discussione la legittimità comunitaria della normativa.

Il breve scritto contiene una panoramica delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alla Commissione UE.

Più nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che le disposizioni di cui al citato art. 73 operano su un piano esclusivamente procedurale che facilita il compito del verificatore ma che non lo esonera comunque dal provare in concreto l’effettività dell’esterovestizione.

L’Agenzia delle entrate ha rassicurato la Commissione UE che, ove vengano ravvisati elementi riconducibili alla presunzione relativa di residenza all’estero, viene di prassi attivata l’assistenza amministrativa tra Stati prevista dalla direttiva 77/799/CEE, o dalle singole convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore. Gli elementi richiesti riguarderebbero l’effettiva localizzazione all’estero del “*place of effective management*” della società ovvero l’insussistenza di un collegamento territoriale con l’Italia ritenuto attendibile.

E’ stato puntualizzato che il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità estere configura un elemento rilevante ai fini della prova della non residenza in Italia del contribuente, ma necessita comunque di ulteriori elementi di prova, di natura fattuale che dimostrino che il soggetto estero è effettivamente amministrato fuori dal territorio italiano.

Secondo gli AA. i chiarimenti forniti dall’Agenzia rivestono una portata più ampia, non limitata all’art. 73 citato, ma riferita agli elementi ritenuti validi per comprovare l’effettiva residenza all’estero di una società.

Infatti il contribuente può provare con ogni mezzo ritenuto idoneo l’effettività dell’insediamento all’estero e fornire così la prova contraria alla presunzione di residenza in Italia. Di fatto, è stata lasciata al contribuente la possibilità di dotarsi, caso per caso, degli elementi probatori idonei a dimostrare che la società estera, indipendentemente dal rapporto di controllo ovvero dalla residenza dei consiglieri, è effettivamente amministrata al di fuori del territorio italiano.

Per altro verso, la prova del contribuente potrà riguardare l’effettivo svolgimento in loco della gestione operativa della società estera. Sotto tale profilo, rilevarebbe, in particolare, l’autonomia accordata ai *country managers* con riferimento all’organizzazione del personale, alle decisioni di spesa e alla stipula dei contratti.

La Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate ha, infine, chiarito che le funzioni di coordinamento e indirizzo svolte dalla controllante debbono essere mantenute distinte dagli atti di concreta amministrazione specificamente riferiti alla *mission* della società estera. (EM)

**“Per il credito d'imposta contro le doppie imposizioni i redditi sono prodotti all'estero secondo i criteri italiani?”** di G. PIZZITOLA e R. LUPI, in Dial. Trib. 6/2011, pag. 696.

Nello scritto l'A. sostiene che le imprese e le società hanno diritto al credito per imposte estere su ogni componente di reddito che confluisce nella base imponibile IRES, anche in assenza di stabili organizzazioni all'estero, sempre che si tratti di imposte definitive, salve le componenti esenti e ferma restando l'applicazione dei criteri di calcolo del credito di imposta contenuti all'art. 165. Trattandosi di disposizione di carattere generale, il rinvio dell'art. 165, comma 2, all'art. 23 TUIR deve essere interpretato, rispetto ai redditi di impresa, nel senso di ritenere sufficiente la tassazione di redditi di impresa nel Paese della fonte, indipendentemente dall'esistenza o meno all'estero di stabili organizzazioni al fine di salvaguardare la compatibilità della disposizione con i principi contenuti nella legge delega alla Riforma Tremonti del 2004, sia sotto il profilo del divieto di doppia imposizione giuridica che della tutela della competitività internazionale delle imprese italiane, nonché con il principio della parità di trattamento tra contribuenti in presenza di fattispecie rappresentative di identica capacità contributiva, oltre che con il principio sottostante il meccanismo del credito d'imposta ex art. 165 citato, secondo cui soltanto ad un reddito esente si applica il corollario del diniego di credito d'imposta.

L'A. è del parere che una diversa interpretazione basata sulla presenza di una stabile organizzazione, potrebbe avere effetti distorsivi rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa forzando le imprese alla realizzazione di stabili organizzazioni in ogni Paese estero in cui operino per non subire gli svantaggi economici che potrebbero derivare dal mancato riconoscimento del credito per imposte estere. (EM)

**“Criticità nella disciplina dei flussi di dividendi nella rifusione della direttiva madre-figlia”** di P. VALENTE, in Corr. Trib. n. 6/2012 pag. 448

L'autore ripercorre brevemente le modifiche che hanno interessato nel corso degli anni la Direttiva madre-figlia, soffermandosi sull'ultima Direttiva (2011/96/UE del 30/11/2011) che però non contiene modifiche sostanziali, ma si limita piuttosto a consolidare le singole disposizioni al fine di superare eventuali incertezze di carattere applicativo.

Viene rilevato come la codificazione della direttiva madre-figlia non risolva tutte le criticità relative all'imposizione dei dividendi transfrontalieri.

Il suo ambito di applicazione, infatti, risulta circoscritto alle distribuzioni di dividendi relative ad operazioni intercorse solamente tra soggetti cui si applica l'imposta sulle società, che rivestono una delle forme giuridiche espressamente previste dalla lista inclusa nella direttiva.

Rimane ancora sostanzialmente aperta la questione della conformità al contenuto della direttiva madre-figlia della previsione adottata da alcune legislazioni nazionali, secondo la quale i benefici della stessa non si applicano nel caso in cui la società di uno Stato membro che percepisce dividendi sia controllata da una società residente in uno Stato Comunitario.

Ed ancora, la codificazione della direttiva madre-figlia non risolve i problemi “relativi alla mancata imposizione di lungo periodo e, addirittura, alla doppia assenza di imposizione”.

Nella relazione sulla rifusione della direttiva madre-figlia il Parlamento europeo rileva la necessità di adottare misure volte a contrastare la doppia non imposizione.

A tal riguardo la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva per l'introduzione di una base imponibile comune consolidata a livello comunitario (CCCTB).

In sostanza i dividendi dovrebbero essere esenti.

Lo strumento dell'esenzione è stato preferito a quello del credito d'imposta in quanto ritenuto di più agevole attuazione. L'Autore rileva come anche la Direttiva 2011/96/UE contenga un espresso riferimento alla possibile futura introduzione della base imponibile comune consolidata a livello comunitario. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia CE

**Dividendi – Dividendi in entrata – Sistema impositivo *full imputation* degli utili societari – Eliminazione della doppia imposizione economica – Credito d'imposta – Calcolo sulla base dell'imposta effettivamente assolta – Limite massimo alla detrazione – Esistenza di una restrizione – Giustificazione sulla base del fine del sistema.**

Corte di Giust. CE, sez. I, 30 giugno 2011, n.C-262/09, in Riv. Dir. Trib. 11/2011, IV, pag. 283.

Ai fini del calcolo dell'importo del credito d'imposta sui dividendi "in entrata", gli artt. 56 CE e 58 CE ostano all'applicazione di una disposizione in forza della quale – in mancanza della produzione degli elementi di prova prescritti dalla normativa dello Stato della fonte – l'imposta sulle società gravante sui dividendi "in entrata" sia deducibile dall'imposta sui redditi dell'azionista nella misura della frazione dell'imposta sulle società gravante sui dividendi lordi distribuiti dalle società del primo Stato membro.

Il calcolo del credito d'imposta deve essere effettuato in funzione dell'aliquota d'imposta sugli utili distribuiti a titolo dell'imposta sulle società applicabile alla società distributrice secondo il diritto del suo Stato membro di stabilimento, senza tuttavia che l'importo deducibile possa eccedere l'importo dell'imposta sui redditi dovuto sui dividendi percepiti dall'azionista beneficiario nello Stato membro in cui questi sia fiscalmente residente.

\*\*\*\*\*

Con nota di M. MARZANO, "Note in tema di doppia imposizione economica "comunitaria" degli utili societari e metodi per la sua eliminazione"

**Diritto comunitario – Libera circolazione dei capitali – Dividendi – Art. 56, Tratt. CEE (ora art. 63, TFUE) – Art. 40, SEE, Accordo sullo Spazio economico Europeo – Dividendi in uscita versati a società non residenti – Dividendi esclusi dal regime della Dir. CEE n. 435 del 1990 – Ritenuta alla fonte a titolo d'acconto o d'imposta – Disparità di trattamento a discapito dei dividendi versati a soggetto non residenti.**

Corte di Giust. CE, sez. I, 20 ottobre 2011, n. C-284/09, in Giur. Imp. 1/2012 *on line*.

Costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei capitali la normativa fiscale che applica un'imposizione economicamente più onerosa alle distribuzioni di dividendi nazionali verso società residenti in altri Stati membri o Stati membri dello Spazio Economico Europeo rispetto alle distribuzioni verso società residenti, operando nei confronti di entrambe una ritenuta alla fonte, ma prevedendo un meccanismo di imputazione e di rimborso di tale imposta soltanto in favore delle società partecipanti residenti.

\*\*\*\*\*

Con commento di C. BOTTAZZI.

**Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri – Determinazione dell'importo del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell'imposta – Proporzionalità.**

Corte di Giust. CE, Grande Sezione, 29 novembre 2011, n. C-371/10

Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l'art. 49 TFUE al fine di mettere in

discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.

L'art. 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:

- non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l'importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;
- osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell'imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.

## **IRES**

### **Dottrina**

**“Le nuove limitazioni al riporto delle perdite secondo l’Agenzia delle entrate”** di C. CARPENTIERI, in Corr. Trib. 8/2012, pag. 554.

Per i soggetti IRES, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011, l'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011 ha abrogato il limite temporale quinquennale per il riporto delle perdite pregresse di cui all'art. 84 del TUIR, sostituendolo con il limite di utilizzabilità delle stesse in misura pari all'80% del reddito d'impresa imponibile. Viene confermata la piena deducibilità per le perdite prodotte nei primi tre esercizi di vita della società a partire da quello della sua costituzione.

L'A. illustra i chiarimenti in merito alla nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'incontro con la stampa specializzata del 25 gennaio 2012 (cd. “telefisco”).

Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che non esiste un ordine di priorità per lo scomputo delle perdite prodotte nei primi tre esercizi (non sottoposte alla limitazione di utilizzo in misura pari all'80% del reddito imponibile) rispetto a quelle prodotte successivamente (sottoposte a detto limite), essendo la scelta rimessa alla discrezionalità del contribuente. Una volta fatta la scelta, la perdita dovrà essere utilizzata fino a concorrenza del reddito imponibile, come previsto espressamente dallo stesso comma 2 dell'art. 84 del TUIR, non consentendo la norma un utilizzo parziale delle perdite. Il limite dell'80% del reddito imponibile ha come riferimento il reddito d'impresa al lordo delle perdite prodotte nei primi tre esercizi, anche nel caso in cui il contribuente decida di utilizzare prima le perdite dei primi tre esercizi. Le nuove disposizioni si applicano anche con riferimento alle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994. In tale caso, l'ammontare delle perdite utilizzabili, è tuttavia scomputabile dalla sola parte di reddito che eccede quello minimo.

L'Agenzia delle Entrate non ha invece chiarito se il limite di utilizzo delle perdite nella misura dell'80% della base imponibile possa ritenersi applicabile anche nel caso di liquidazione volontaria di società di capitali (cfr. art. 182 del TUIR). Al riguardo, l'A. ritiene che le limitazioni all'utilizzo delle perdite di applichino per tutti i periodi intermedi di liquidazione, mentre non si rendano applicabili con riferimento al “conto economico fiscale” di conguaglio della liquidazione, poiché la società non

può più produrre redditi in futuro. Tale interpretazione trova conferma sia sul piano letterale dall'art. 182, comma 3, del TUIR (che non ha subito modifiche e che prevede che "le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione, non compensate nel corso di questa ai sensi dell'art. 84, sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio") che su quello sistematico, in quanto se il legislatore avesse ritenuto necessario mantenere fermo il limite di utilizzo anche nella fase di conguaglio, avrebbe dovuto modificare la norma in modo coerente. (FDA)

**"I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali"** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 6/2012, pag. 385.

L'A. illustra i rapporti tra la nuova disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES, introdotta dall'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011, che prevede l'utilizzo delle perdite nel limite dell'80% del reddito imponibile senza alcun limite temporale, con altri istituti, quali la trasparenza, il consolidato fiscale, la trasformazione e la liquidazione di società.

L'art. 101, comma 6, del TUIR stabilisce che le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice non sono utilizzabili dai soci società di capitali ed enti commerciali residenti in diminuzione del proprio reddito, ma soltanto in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha attribuito le perdite. Tale disposizione è stata introdotta per evitare l'aggiramento delle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi previste per i soggetti IRES (commisurata al 30% del ROL) mediante l'assunzione dei finanziamenti da parte di società di persone (che non subiscono la penalizzazione), le cui perdite sarebbero poi imputate per trasparenza ai soci società di capitali. La norma non è stata modificata e, pertanto, la stessa è applicabile anche dopo la riforma della disciplina del riporto delle perdite, che ha riguardato solo quelle prodotte dalle società di capitali e non quelle delle società di persone.

Per quanto concerne la trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione "regressiva") che abbia maturato, nei periodi ante trasformazione, perdite fiscali riportabili, tali perdite continuano ad essere riportabili secondo le regole ordinariamente previste per i soggetti IRES, ma rimangono in capo alla società che le ha prodotte, la quale provvede al loro scomputo in prededuzione dal reddito imponibile, prima della sua imputazione per trasparenza ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione regressiva (cfr. in tal senso, Risoluzione 16 maggio 2005, n. 60/E). In tale caso, secondo l'A., le perdite dovrebbero conservare le caratteristiche previste per il soggetto IRES in capo al quale sono maturate, cioè riportabili senza limiti di tempo entro il limite dell'80% del reddito dei periodi successivi.

Poiché nell'ambito del consolidato fiscale le società devono dapprima compensare le perdite anteriori all'ingresso nel consolidato con il proprio reddito e, successivamente, trasferire il saldo, se positivo, alla consolidante, alle perdite conseguite ante ingresso del consolidato si applicano le regole dettate dall'art. 84 del TUIR come modificato dal D.L. n. 98/2011. In relazione, invece, alle perdite maturate in regime di consolidato, occorre distinguere tra quelle conseguite dalle singole società e quelle che residuano una volta effettuata in capo alla *fiscal unit* la somma algebrica dei redditi e delle perdite ad essa traslate. Le prime sono perdite di periodo e, pertanto, sono sottratte alla disciplina dell'art. 84 del TUIR, rilevando integralmente, al pari dei redditi, nella determinazione del reddito complessivo globale di gruppo. Le seconde, invece, sono sottoposte alla disciplina dell'art. 84, applicandosi sia la regola del riporto illimitato sia quella dell'utilizzo limitato all'80% del reddito globale prodotto dal gruppo nei periodi di imposta successivi a quello di formazione della perdita. Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 53/E del 2011.

In relazione al regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, la medesima Circolare ha chiarito che la nuove regole di cui all'art. 84 del TUIR non esplicano alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci (società di capitali), trattandosi di "perdite di periodo" trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio. L'eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito utilizzabile dai soci stessi nei periodi di imposta successivi in misura non superiore all'80% del proprio reddito imponibile complessivo. Per quanto riguarda, invece, il regime di cui all'art. 116 del TUIR (trasparenza per le s.r.l. a ristretta base proprietaria), valgono le medesime considerazioni, salvo che la nuova disciplina dell'art. 84 non produce alcun effetto in capo ai soggetti persone fisiche che esercitano l'opzione per tale regime in qualità di soci, poiché gli stessi applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all'art. 8 del TUIR, che non sono state modificate dal D.L. n. 98/2011. Sono invece attratte dal regime dell'art. 84 le perdite formatesi in capo alla società trasparente anteriore all'esercizio dell'opzione e quelle prodotte in vigenza dell'opzione ma non attribuite per trasparenza in quanto eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società riferibile a ciascun socio.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti con la disciplina della liquidazione, l'art. 182, comma 3, del TUIR stabilisce che le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'art. 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. In tale caso, l'A. concorda con l'Assonime (cfr. circolare n. 33 del 2011) che il limite al riporto delle perdite introdotto dal D.L. n. 98/2011 non trovi applicazione in sede di conguaglio finale, poiché altrimenti si verificherebbe una "definitività" della parziale deducibilità della perdita (80%) che non avrebbe nessuna giustificazione. Infatti, le limitazioni alla compensazione delle perdite imposte dalla nuova disciplina dell'art. 84 non sono dirette ad impedire l'integrale utilizzabilità delle stesse, ma esclusivamente a rallentare il processo di assorbimento con i redditi di periodo. Se, a seguito della cessazione dell'attività, non sono previsti più redditi, l'utilizzo delle perdite deve essere integrale. Al riguardo, la citata circolare n. 53/E non ha fornito chiarimenti. (FDA)

**“Ai fini ACE per le operazioni straordinarie rilevano i principi generali”** di B. IZZO e L. MIELE, in Corr. Trib. 6/2012, pag. 393.

L'introduzione della disciplina riguardante l'aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'art. 1 del D.L. n. 201/2011, offre agli AA. lo spunto per alcune riflessioni in merito agli effetti che le operazioni straordinarie determinano sull'incentivo alla capitalizzazione e alle possibili scelte in caso adesione al consolidato fiscale, rifacendosi ai principi generali ed ai chiarimenti forniti in passato dalla prassi per la DIT.

Per quanto riguarda il conferimento d'azienda, l'A. ritiene che gli aumenti di capitale "accumulati" presso la conferente, rilevanti ai fini ACE, restino in capo a quest'ultima e non si trasferiscano alla conferitaria. Anche l'eventuale eccedenza di ACE non utilizzata, riportabile senza limiti di tempo nei periodi d'imposta successivi, rimane nella disponibilità della conferente e non si trasferisce alla conferitaria. Dal lato della società conferitaria, l'incremento di capitale proprio derivante dal conferimento stesso non rileva ai fini ACE, posto che le variazioni rilevanti sono solo quelle in denaro e non anche quelle in natura costituite dagli apporti di aziende o rami d'azienda. Nel caso della DIT (cfr. C.M. 6 marzo 1998, n. 76/E), è stato chiarito che qualora l'azienda comprenda somme di denaro, il conferimento relativo a tale componente non configura incremento di capitale rilevante. Analoga considerazione, secondo l'A., deve valere per l'ACE.

La fusione non è di per sé idonea a conseguire alcuna variazione rilevante ai fini ACE né in aumento né in diminuzione del patrimonio netto, neppure qualora la fusione avvenga con un concambio e quindi al servizio della stessa si determini un incremento del patrimonio della società incorporante o risultante dalla fusione. Come già per la DIT, la società incorporante o risultante dalla fusione determina l'incremento del capitale proprio assumendo anche la variazione in aumento del capitale delle società fuse o incorporate. L'eventuale quota eccedente di ACE dell'incorporata, riportabile ai periodi d'imposta successivi, si trasferisce anch'essa alla incorporante. Peraltro, secondo l'A., in assenza di qualsiasi rinvio all'art. 172, comma 7, del TUIR, in materia di riporto delle perdite, il trasferimento della quota eccedente di ACE non dovrebbe essere subordinato ad alcuna limitazione, né riguardo alla "vitalità" dei soggetti partecipanti alla fusione né con riferimento al limite massimo del patrimonio netto della società dante causa, diversamente da quanto accade invece per il riporto delle eccedenze di interessi passivi o di ROL ai sensi dell'art. 96 del TUIR.

Anche la scissione, come la fusione, non determina, di per sé variazioni rilevanti ai fini ACE. La ripartizione tra la società scissa e le società beneficiarie (in caso di scissione parziale) o fra le sole società beneficiarie (in casi di scissione totale) del "nuovo" capitale proprio in precedenza formatosi sulla scissa dovrebbe avvenire con il criterio fissato dall'art. 173, comma 4, del TUIR per le posizioni soggettive, e cioè in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile rispettivamente trasferite o rimaste sulla scissa. Il criterio di ripartizione proporzionale vale anche per le eccedenze di ACE formatesi presso la scissa in precedenti periodi di imposta. Vale quanto detto per le fusioni in merito alla inapplicabilità dei limiti in materia di riporto della perdite.

Per quanto riguarda i soggetti aderenti al consolidato fiscale, in assenza di disposizioni specifiche dettate dalla norma istitutiva dell'ACE e nelle more del decreto di attuazione, secondo l'A. si possono prevedere diverse soluzioni operative in considerazione del differente possibile grado di utilizzo dell'ACE: dall'esclusiva fruizione in capo alla singola società all'esclusivo utilizzo in capo alla *fiscal unit*. In particolare, si potrebbe ipotizzare quale unico limite complessivo alla deduzione ACE all'interno della *fiscal unit* il reddito complessivo di gruppo, al netto delle predite pregresse non utilizzate da parte del consolidato, posto che è in capo alla stessa *fiscal unit* che si determina l'ammontare dell'imposta dovuta. Entro tale limite gli aderenti al consolidato potrebbero fruire del beneficio ACE. Tale soluzione dovrebbe consentire il trasferimento delle singole quote ACE maturate in capo a ciascun soggetto secondo criteri di determinazione stabiliti dagli "accordi" di consolidamento. In tale modo, secondo l'A., alla *fiscal unit* potrebbero essere trasferite quote ACE anche da parte di società in perdita, non incontrando più il limite del reddito complessivo netto della singola società. Il regolamento di gruppo potrebbe, inoltre, prevedere un criterio che favorisca l'assorbimento prioritario delle quote ACE delle società che in prospettiva dovessero essere cedute piuttosto che il classico criterio proporzionale. (FDA)

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda la fruizione dell'ACE nell'ambito del consolidato fiscale, le istruzioni al modello UNICO 2012 SC (approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, prot. n. 8766/2012) hanno chiarito che l'agevolazione è innanzitutto fruita a livello della singola società consolidata in deduzione dal reddito complessivo (dopo lo scomputo di eventuali perdite fiscali pregresse prodotte ante consolidato). Solo l'eccedenza di ACE non fruita direttamente dalla singola società aderente al consolidato è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso. Pertanto, come indicato dagli AA., è possibile il trasferimento al consolidato di quote ACE di società in perdita. L'eccedenza che non trova capienza nel suddetto reddito complessivo globale netto di gruppo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi della singola società aderente al consolidato, di modo che ciascuna società riporta autonomamente l'ACE non assorbita dal gruppo. (FDA)

**“Le obbligazioni convertibili e gli IAS: profili giuridici, contabili e fiscali”** di E. PUCCI e L. SCAPPINI, ne Il fisco 7/2012, fasc. n. 1, pag. 937.

Gli AA., dopo aver delineato i profili giuridici dei prestiti obbligazionari convertibili, ne esaminano il trattamento contabile e fiscale per i soggetti IAS *adopter* alla luce del D.M. 8 giugno 2011.

Per quanto riguarda il trattamento contabile, la classificazione in bilancio di uno strumento finanziario non derivato deve essere effettuata con riguardo al suo contenuto sostanziale, dovendo l'emittente svolgere un esame di tipo funzionale per accertare se lo strumento abbia caratteristiche di debito, di capitale o composite e, in quest'ultimo caso, classificare le diverse componenti separatamente, come passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32). Pertanto, nell'ipotesi di prestito obbligazionario convertibile, la cui emissione corrisponde a quella di titoli di debito con clausola di rimborso anticipato associati a *warrant* per l'acquisto di azioni, l'emittente deve procedere, in sede di prima iscrizione, alla separazione delle due componenti, determinando prima il valore contabile di quella di debito (la passività finanziaria), pari al *fair value* di una passività con flussi di cassa similari, e successivamente quello della componente di capitale, come differenza tra il *fair value* dello strumento finanziario nel suo complesso e quello della passività finanziaria. La componente passività finanziaria viene successivamente valutata, in base a quanto previsto dallo IAS 39, secondo il metodo del costo ammortizzato adottando il criterio dell'interesse effettivo. La componente di patrimonio netto rilevata inizialmente per effetto della suddetta separazione, che misura il valore della componente opzionale implicita nello strumento finanziario composto, ha natura di apporto. La corrispondente riduzione del valore contabile della passività finanziaria (rispetto a quello nominale) costituisce, invece, in termini funzionali, un sorta di scarto di emissione della componente obbligazionaria che si traduce nella contabilizzazione di “maggiori” interessi passivi.

Passando al trattamento fiscale, il principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, le cui caratteristiche sono state ulteriormente precisate e delimitate dall'art. 2 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, comporta il riconoscimento fiscale dei “maggiori” oneri finanziari, sia pure con le limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR. L'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 ha previsto che, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si applicano i criteri di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e c), del TUIR per individuare, rispettivamente, i titoli similari alle azioni e alle obbligazioni. Secondo gli AA., tale disposizione non dovrebbe coinvolgere i titoli come i *warrant* o la componente opzionale dei prestiti obbligazionari convertibili, non essendo gli stessi suscettibili di creare divergenze tra il trattamento in capo ai soggetti IAS *adopter* e a quelli che non adottano tali principi contabili. Pertanto, risulta confermata la deducibilità dei maggiori interessi passivi.

Di particolare interesse per gli strumenti finanziari in esame è il comma 4 dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 che ha stabilito l'imponibilità della riserva di capitale iscritta in bilancio a fronte dell'assegnazione dei diritti (*i.e.* dell'implicita emissione di *warrant* nell'ambito dell'emissione di obbligazioni convertibili), in caso di mancato esercizio degli stessi. La Relazione ministeriale precisa che la *ratio* di tale previsione risiede nella constatazione che il mancato esercizio dei diritti connessi agli strumenti rappresentativi di capitale genera una sopravvenienza attiva che deve essere tassata nei limiti dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale. Pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto di conversione, pur permanendo la natura di riserva di capitale a fronte dell'assegnazione del diritto di conversione, sotto il profilo fiscale tale componente assume rilevanza ai fini impositivi. (FDA)

\*\*\*\*\*

Per un commento dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, si veda la ns. Circolare informata n. 3/2011

**“La restituzione della riserva sovrapprezzo ai vecchi soci elude la tassabilità delle plusvalenze su partecipazioni?”** di D. STEVANATO, in Dial. Trib. 6/2011, pag. 595.

L'A. segnala la sentenza n. 143/2011 della Commissione tributaria di Udine in quanto fornisce una corretta applicazione della norma antielusiva, dopo aver inquadrato la stessa nell'ambito della frode alla legge fiscale.



Viene giustamente sostenuto che per affermare l'elusività di un'operazione non basta che la stessa abbia consentito al contribuente di accedere a trattamenti fiscali più favorevoli, laddove manchi un aggiramento dei principi delle leggi tributarie.

Nella specie, l'Ufficio aveva rilevato un comportamento elusivo in un'operazione societaria contraddistinta dall'ingresso di un nuovo socio mediante sottoscrizione di un aumento del capitale sociale con previsione di un sovrapprezzo e rinuncia del diritto di opzione da parte degli altri soci, sul presupposto che l'operazione di restituzione del sovrapprezzo avrebbe dato luogo ad un risultato equivalente alla vendita di una parte del pacchetto azionario dal vecchio al nuovo socio.

Da qui la pretesa di tassare una plusvalenza da cessione delle azioni, riqualificando così l'operazione di restituzione del sovrapprezzo al vecchio socio.

L'Ufficio non ha tenuto conto che l'aumento di capitale con sovrapprezzo è una delle principali vie utilizzate per far fronte all'esigenza finanziaria di una società partecipata e consentire l'ingresso di un nuovo socio e che quindi è un'operazione non solo fisiologica ma anche concessa dal sistema.

Si tratta in buona sostanza di un'operazione tipica, esplicitamente disciplinata dall'art. 2441 per operazioni di allargamento della compagine sociale.

Il fatto poi che l'emissione delle nuove azioni avvenga con l'applicazione del sovrapprezzo è irrilevante ed anzi, il sovrapprezzo azioni è stato considerato proprio lo strumento idoneo a tutelare il valore delle partecipazioni dei soci che rinunciano al proprio diritto di opzione.

Ma, a parte le considerazioni di cui sopra, la vera ragione per cui l'operazione de qua non può essere considerata elusiva è il fatto che la stessa non dà luogo ad alcun aggiramento della legge fiscale, ma anzi è conseguenza stessa dei suoi meccanismi e dei suoi principi.

La distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni si configura infatti come una restituzione di capitale d'apporto che non ha natura reddituale. Ed è per ciò che la mancata inclusione di dette somme nell'imponibile deriva dalle caratteristiche intrinseche dell'operazione.

Nella specie, detta distribuzione non è stata ritenuta dall'A. idonea ad aggirare i principi in materia di tassazione delle plusvalenze, perché non è evento fiscalmente neutro, giacché lo stesso comporta una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, suscettibile di determinare una maggiore plusvalenza in occasione di una successiva vendita dei titoli o al più tardi al momento della liquidazione della società partecipata. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – E' assimilabile all'aumento gratuito di capitale.**

Ris. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2012, n. 12/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia fornisce precisazioni in merito al trattamento fiscale applicabile all'operazione di assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo, iscritte in bilancio tra le poste dell'attivo patrimoniale da parte di una SPA ai soci.

A conferma di quanto già chiarito nella precedente risoluzione n. 26/E del 2011 l'Agenzia ribadisce che l'assegnazione di azioni proprie ai soci è assimilabile, fiscalmente, all'aumento gratuito di capitale, indipendentemente dai principi contabili adottati, mediante passaggio di riserva a capitale, nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l'eccedenza, una distribuzione di dividendi nella particolare ipotesi in cui la quota di capitale sociale costituita da apporti risultasse incapiente rispetto alla quota di riserva di utili corrispondente al valore nominale delle azioni.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**IRES – Esteroinvestizione – Neutralità fiscale della plusvalenza generata dallo scambio intracomunitario di partecipazioni.**

Cass., sez. trib. 3 febbraio 2012, n. 1553

La pronuncia riconosce la non assoggettabilità a IRES dei maggiori valori derivanti dal conferimento di quote, effettuato da una società italiana in una partecipata olandese la cui residenza estera è stata provata dalla certificazione delle autorità fiscali straniere.

Commissioni tributarie di merito

**IRES – Spese di regia per la gestione contabile ed amministrativa addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità – Condizioni.**

Comm. Trib. reg. di Milano 21 novembre 2011, n. 115/46/11.

Le spese di regia che si riferiscono genericamente a servizi gestionali o amministrativi addebitati dalla società capogruppo alle altre società del gruppo sono deducibili dal reddito delle consociate solo se risultano da un contratto che specifichi un criterio di ripartizione congruo tra le imprese del gruppo.

**IRES – Svalutazioni dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti – Svalutazione integrale – Illegittimità.**

Comm. Trib. reg. di Torino, sez. XXVII, 13 dicembre 2011, n. 101, ne Il fisco 6/2012, fasc. n. 1, pag. 869.

Un credito per cui non sussista più alcun valore di presumibile realizzo deve essere trattato fiscalmente come una perdita su crediti, non potendosi realizzare, invece, una svalutazione integrale del credito, atteso che detta operazione presuppone comunque che alla fine del processo svalutativo vi sia ancora un valore rappresentativo di una possibilità, seppur debole, di recupero.

\*\*\*\*\*

Con nota di commento di P. TURIS.

**REDDITI DI CAPITALE**

**Dottrina**

**“Addebiti e accrediti del conto unico per i passaggi alle nuove aliquote dei redditi di capitale”** di N. ARQUILLA, in Corr. Trib. 9/2012, n. 669.

L'articolo esamina in dettaglio le movimentazioni che gli intermediari bancari e finanziari, presso i quali sono depositati i titoli obbligazionari disciplinati dal decreto legislativo n. 239 del 1996, sono tenuti ad effettuare per regolare il passaggio alla nuova aliquota unica del 20 per cento.

Le disposizioni attuative sono state emanate con uno dei tre decreti ministeriali datati 13 dicembre 2011 e prevedono che - affinché la nuova aliquota incida solo gli interessi ed altri proventi maturati dal 1° gennaio 2012 – siano effettuate delle movimentazioni del conto unico e del conto corrente di appoggio del cliente depositante che simulino le conseguenze di una vendita secondo la vecchia aliquota e di un contemporaneo riacquisto secondo la nuova aliquota.

In merito alla data di accredito e di addebito, ed ai suoi riflessi sul saldo del conto unico e sull'obbligo di versamento se lo sbilancio fosse a favore dello Stato, l'A. fa correttamente notare

che l'innalzamento dell'aliquota comporta che gli addebiti sul conto unico saranno maggiori degli accrediti e che, quindi, la contabilizzazione delle movimentazioni "transitorie" a gennaio genererà, presumibilmente, un saldo negativo del conto con assenza di un obbligo di versamento entro il 16 febbraio.

Ne consegue che gli intermediari avranno convenienza, per i titoli con cedola in scadenza non oltre la fine del 2012, ad avvalersi della disciplina prevista in via obbligatoria per i titoli zero coupon oppure con cedola scadente oltre l'anno, e a non rinviare le movimentazioni al momento dell'evento che costituisce il presupposto applicativo dell'imposta sostitutiva (compravendita, incasso cedola o trasferimento dei titoli). (NM)

**"I proventi da partecipazione in OICR che investono in titoli pubblici italiani ed esteri"** di A. IMMACOLATO e F. MORETTI, in Corr. Trib. 6/2012, pag. 431.

Con l'emanazione del DM 13 dicembre 2011 sono state completate le norme che hanno mantenuto l'aliquota del 12,5% per i redditi finanziari rivenienti direttamente o indirettamente da titoli di Stato, italiani ed esteri purché emessi in paesi di cui alla "white list" nonché da enti sovranazionali, secondo un criterio semplificato, del tipo patrimoniale forfettario.

Nell'articolo vi sono tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie per l'uso delle predette norme, qualora i predetti titoli siano oggetto di investimento "indiretto" tramite la partecipazione in OICVM domestici ovvero comunitari ed equiparati (cioè istituiti in paesi dello spazio economico europeo – SEE -, purché rientranti nella predetta "white list"). Tra l'altro, viene affrontata la complessa ed incerta tematica dell'investimento indiretto "di secondo grado", quando i titoli "a tassazione agevolata" non sono posseduti dall'OICVM nel quale partecipa l'investitore bensì da un altro OICVM, il che richiede che il sostituto d'imposta del primo OICVM (cd. *feeder*) calcoli la percentuale di titoli posseduta dal secondo OICVM (cd. *target*) facendo affidamento su informazioni e dati non personalmente verificabili.

Peraltro, le AA. fanno notare che, specie nelle prime fasi di applicazione delle disposizioni, potrebbero verificarsi problemi dovuti alla mancanza di informazioni perché non tutte le *fund houses* italiane ed estere potrebbero aver rielaborato i propri prospetti, già redatti prima del primo semestre 2012, per determinare la percentuale di presenza di titoli a tassazione agevolata, difettando una lista aggiornata degli stessi. (NM)

**"Razionalizzata la disciplina fiscale dei pronti contro termine"** di G. MOLINARO, in Corr. Trib. 8/2012, pag. 604.

L'articolo contiene una breve rassegna degli interventi "correttivi" rispetto alle modifiche apportate alla disciplina della tassazione delle rendite finanziarie con il decreto legge n. 138 del 2011, entrate in vigore dal 1° gennaio del corrente anno.

Gli interventi sono stati di carattere minimale e sono contenuti nel decreto "mille proroghe" (n. 216 del 2011) ed in quello "liberalizzazioni" (n. 1 del 2012).

L'A. si sofferma, in particolare, sulla modifica alla disciplina dei "pronti contro termine" aventi ad oggetto titoli di Stato ed altri titoli aventi la medesima tassazione agevolata, condividendo il principio di accessorietà in virtù del quale l'aliquota del rendimento dell'operazione è stata allineata con quella dei redditi di capitale generati dai titoli sottostanti, cioè il 12,5%. (NM)

**"Proposte di soluzione ai dubbi sulla disciplina di trasformazione delle DTA in crediti di imposta"** di A. TRABUCCHI e G. MANGUSO, in Corr. Trib. 8/2012, pag. 558.

Gli AA. danno, innanzitutto, una ampia panoramica sull'evoluzione dei contenuti della disciplina introdotta con il decreto legge "mille proroghe" n. 225 del 2010 (articolo 2, commi 55 e seguenti) ed avente la finalità di favorire il riconoscimento della patrimonializzazione delle imprese italiane ai

fini della disciplina dei settori bancario, finanziario ed assicurativo, mediante la previsione della trasformabilità in crediti d'imposta – infruttiferi ma liberamente utilizzabili ed altresì cedibili per un corrispettivo coincidente con il loro valore nominale – delle poste dell'attivo di natura fiscale denominate DTA (*deferred tax assets*).

In tale ambito, viene data evidenza ai completamenti ed alla estensione dei presupposti della trasformazione avvenuti con l'articolo 9 del decreto legge "Salva Italia" alias "Monti", denunciando tuttavia la persistenza di alcuni dubbi interpretativi che condizionano la piena fruizione della disciplina.

Al riguardo, le soluzioni proposte dagli AA. appaiono, se non condivisibili, ampiamente argomentate, consentendo agli operatori l'assunzione di decisioni operative quanto meno ragionate.

Nel dettaglio, gli snodi più critici della disciplina sono costituiti, in primo luogo, dalla trasformabilità delle DTA iscritte (o che sarebbe state iscritte) ai fini IRAP, trattandosi di *timing differences* la cui autonomia rispetto alle imposte sui redditi è stata legislativamente sancita dal periodo d'imposta 2008, salva la disciplina transitoria.

Altra problematica di rilievo riguarda la trasformabilità delle DTA che sorgono in caso di riallineamento di un avviamento, qualora le medesime DTA non siano contabilizzate nell'esercizio in cui è stata versata l'imposta sostitutiva ma in quelli in cui si procederà alla deduzione extracontabile degli ammortamenti.

Infine, viene segnalata la questione circa le modalità applicative da seguire in caso di adesione dell'impresa ad un consolidato fiscale, essendo incerto se la monetizzazione (come credito) delle DTA che hanno generato la perdita fiscale sia consentita per la semplice emersione della perdita fiscale (*rectius*, del reddito imponibile negativo) a livello di impresa partecipante ovvero se sia richiesto anche il mancato riconoscimento del connesso vantaggio fiscale. (NM)

**"Il trattamento fiscale delle principali novità introdotte dalla direttiva UCITS IV"** di M. VOZZI e E. GAGLIARDI, in Boll. Trib. 2/2012, pag. 97.

I due AA. affrontano la tematica, complessa e innovativa, delle implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie che coinvolgono due o più OICVM (o comparti di OICVM) che siano stabiliti in diversi Stati membri della UE. Si tratta, in particolare, delle fusioni transfrontaliere – oggetto di specifica regolamentazione nella direttiva UCITS IV - mediante le quali un OICVM viene incorporato nell'altro, ovvero confluiscono ambedue in un nuovo OICVM (o comparto) risultante dalla fusione. L'analisi è condotta con riferimento alla imposizione diretta e concerne la fiscalità propria degli OICVM e quella dei partecipanti.

Secondo gli AA., le operazioni di fusione, in Italia, dovrebbero avvenire in regime di "neutralità fiscale", sia per gli OICVM che per i partecipanti.

Per gli OICVM, l'argomento su cui la tesi si fonda è la assenza di soggettività passiva. Tuttavia, successivamente alla stesura dell'articolo in commento, l'art. 73 del TUIR è stato modificato attribuendo espressamente agli OICR domestici la soggettività passiva e, al contempo, l'esenzione da imposizione salvi i casi previsti di tassazione mediante ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

Per i partecipanti, l'argomento fondante sarebbe costituito dal numero chiuso delle fattispecie che generano realizzo del reddito, tra le quali non è previsto il concambio, e comunque dalla prassi amministrativa italiana che, per le operazioni domestiche, si è espressa a favore della neutralità. (NM)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Giurisprudenza**

## Corte di Cassazione

**Redditi di impresa – Dual income tax (DIT) – Società controllate – Conferimento – Decrementi a seguito del conferimento – Art. 3, D.Lgs. n. 466 del 1997 – Conferimento in corso del periodo d'imposta – Raggiungimento temporale – Inapplicabilità applicabilità dall'inizio del periodo d'imposta – Computazione del conferimento per l'intero.**

Cass., sez. trib. 6 luglio 2011, n. 14922, in Giur. Imp. 1/2012, *on line*.

Ai fini dell'applicazione della DIT, le somme conferite in favore di soggetti controllati determinano una corrispondente riduzione della base di riferimento dell'agevolazione.

Conseguentemente, in caso di conferimento posto in essere in corso d'anno il decremento non è oggetto di raggiungimento temporale, ma retroagisce all'inizio del periodo di imposta e viene quindi computato per intero.

\*\*\*\*\*

Con nota di A. GARCEA.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### Dottrina

**“Aumento del carico fiscale sulle maxi liquidazioni”**, di F. DELLI FALCONI e di G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 8/2012, pag. 598.

Gli AA. esaminano la disciplina introdotta dall'art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del TUIR (es. indennità per TFR ed equipollenti anche percepite *una tantum*, TFM), erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro. La novità legislativa si applica con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con particolare riferimento al trattamento di fine mandato degli amministratori di società, tassato separatamente ai fini IRPEF se il diritto all'indennità risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto e che, per effetto delle modifiche introdotte non è più soggetto al regime di tassazione separata, ma concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, quando eccede l'importo complessivo di un milione di euro. In merito a tale inasprimento della tassazione sulle indennità di fine rapporto di notevole ammontare, gli AA. rilevano le difficoltà applicative della disposizione che non tiene sufficientemente conto di tutti i possibili impatti, sia con riferimento al percettore della somma che in relazione ai soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di sostituzione di imposta. In particolare, pongono il dubbio se il regime della tassazione separata sia escluso del tutto o se tale inibizione trovi applicazione, su quanto complessivamente corrisposto, ma soltanto se tale importo complessivo superi la soglia di un milione di euro. Rilevano anche le incertezze interpretative legate all'applicazione del cd. “contributo di solidarietà” di cui al D.L. n. 138/2011 alle indennità di fine rapporto eccedenti la soglia del milione di euro, sul presupposto che la quota che va a concorrere alla formazione del reddito complessivo incrementerà la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà cosicché la tassazione sarà ancor più penalizzante. (SG)

\*\*\*\*\*

Dopo la pubblicazione dell'articolo in commento l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti con la Circolare n. 3 del 28.2.2012, segnalata a pag. 18 di questo Osservatorio, precisando che le indennità erogate (es. TFR o TFM) conservano la loro natura e che la tassazione ordinaria si applica solo sulla quota eccedente il milione di euro, cosicché fino a tale soglia, si continua ad applicare la tassazione separata. (SG)

**“Obblighi di sostituzione d’imposta per le società non residenti”** di F. DELLI FALCONI e G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 7/2012, pag. 525.

Gli AA. svolgono un’analisi in merito alla corretta definizione degli obblighi di sostituzione di imposta, soffermandosi in particolare su quelli posti a carico di soggetti non residenti nel territorio dello Stato. A tale riguardo, l’art. 23, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero devono in ogni caso operare le relative ritenute. La disposizione si riferisce alle società non residenti, posto che relativamente ai sostituti italiani l’obbligo di effettuare le ritenute discende dalla regola generale fissata dal comma 1 dello stesso articolo. Un’ipotesi di sostituto d’imposta non residente è rappresentata dalla società straniera chiamata ad adempiere agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione italiana. Secondo l’Amministrazione finanziaria, le società ed enti non residenti acquistano rilevanza in Italia, in quanto soggetti passivi di imposta, esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano tenuti alla presentazione di una dichiarazione dei redditi, a prescindere quindi dall’esistenza o meno di un debito fiscale, cosa che può avvenire in presenza di una stabile organizzazione in Italia o a seguito della produzione di un reddito comunque imponibile nel territorio dello Stato; in tale ipotesi, non sembrano sussistere dubbi sul fatto che le società ed enti non residenti acquistino la qualifica di sostituto di imposta e siano pertanto tenuti all’adempimento dei relativi obblighi. L’A.F. ha altresì affermato che, nel caso di società straniere che non siano tenute alla presentazione di una dichiarazione dei redditi nel nostro Paese, mancherebbero i presupposti per attribuire loro la funzione di sostituto di imposta. Esse, infatti, pur se sono da ricomprendersi sotto il profilo soggettivo tra i soggetti obbligati, ne vengono oggettivamente escluse per motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. La DRE del Veneto dell’Agenzia delle entrate, chiamata a pronunciarsi in merito ad una situazione di distacco di personale dipendente da parte di una società non residente nei confronti di una società italiana, ha infatti sostenuto che le somme e i valori percepiti dal personale distaccato non siano assoggettabili a ritenuta d’acconto, sempreché la società distaccante rivesta carattere di ente non residente, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, quindi, escluso dalla definizione di soggetto d’imposta. (SG)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte d’Appello**

**Redditi di lavoro dipendente – Previdenza complementare – Art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR – Determinazione del reddito imponibile agli effetti tributari e previdenziali – Coincidenza – Sussiste.**

Corte d’appello di Torino, sez. lav. 28 giugno 2010, n. 393, in Boll. Trib. 2/2012, pag. 137.

In caso di lavoratore dipendente impiegato all’estero che rientri nel campo di applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge devono essere calcolati sulla retribuzione convenzionale, soggetta a IRPEF, e non sulla retribuzione effettiva.

#### **Corte di Cassazione**

**Redditi di lavoro dipendente – Interessi – Crediti di lavoro – Arretrati stipendiali – Proventi assimilati – Ritenute – Non imponibilità ante modifica art. 6, TUIR, comma 4 – Istanza di rimborso – Diniego di rimborso – Impugnazione – Legittimità delle ritenute effettuate – prevalenza del principio di cassa.**

Cass., sez. trib. 22 settembre 2011, n. 19325, in Giur. Imp. 1/2012, *on line*.

La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi per il ritardato pagamento delle differenze stipendiali costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono sempre stati soggetti a tassazione, come è confermato dalla norma interpretativa contenuta nell'art. 1 del DLgs n. 314 del 1997.

Conseguentemente la percezione delle somme costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale, cui bisogna fare riferimento per individuare la disciplina applicabile al prelievo.

**Reddito di lavoro dipendente – Indennità – Perdita di *chance* – Somme riconosciute in sede giudiziale – Art. 48, TIR (ante 2004) – Risarcimento del danno – Non imponibilità – Mezzi di prova – Utilizzabilità di elementi presuntivi – Ammissibilità.**

Cass., sez. trib. 29 dicembre 2011, n. 29579, in Giur. Imp. 1/2012, *on line*.

Non è sufficiente a far ritenere reddituale la somma corrisposta a titolo di risarcimento per perdita di *chance* il fatto che nella determinazione del quantum risarcibile il giudice di merito faccia riferimento al maggior stipendio non conseguito.

Conseguentemente ai fini della qualificazione del danno da perdita di *chance* come danno emergente, invece, è sufficiente che venga provata, anche attraverso elementi presuntivi, la ragionevole probabilità dell'esistenza di detta *chance* come attitudine attuale.

\*\*\*\*\*

Con nota di E. MARCHETTI.

**Redditi di lavoro dipendente – Erogazioni corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborsi chilometrici – Esclusione dall'imponibile contributivo – Onere probatorio a carico del datore di lavoro.**

Cass., sez. Lav. 20 febbraio 2012, n. 2419

L'onere probatorio del datore di lavoro che chiede l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborsi chilometrici è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI. Non occorre che venga prodotta documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.

## **REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE**

### **Prassi Amministrativa**

**Indennità di fine rapporto – Tassazione ordinaria per la quota di indennità che eccede 1 milione di euro - Articolo 24, comma 31, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Modifiche.**

Circ. Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2012, n. 3/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 24, comma 31, DL 6 dicembre 2011 n. 201 conv. Con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di euro 1.000.000,00, il cui diritto alla percezione è maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Viene precisato che rientrano nel campo di applicazione della nuova disposizione anche le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali, comprese eventuali *stock options* che eccedono il predetto importo.

Nell'effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Sono escluse dal reddito complessivo le somme già assoggettate, in via provvisoria a tassazione separata.

Esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l'ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto.

I sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame, liquidando distintamente l'imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l'imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo tenendo sempre presente che l'importo eccedente euro 1.000.000,00 concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il contribuente troverà la sua posizione aggiornata sul CUD o su un nuovo CUD se già consegnato.

## **BOLLO (Imposta di)**

### **Dottrina**

**“Inquadramento normativo e fiscale dei certificati di deposito nell’ottica di rinnovate scelte di investimento da parte della clientela bancaria”** di G. POLO, in Boll. Trib. 1/2012, pag. 13.

L'articolo, prendendo spunto dalle sostanziali modifiche apportate alla tassazione, ai fini dell'imposta di bollo, delle comunicazioni periodiche dovute alla clientela in relazione ai depositi a custodia ed amministrazione titoli, dà un'ampia panoramica sulle tematiche più complesse ed esamina la particolare fattispecie dei certificati di deposito, considerandone la duplice natura, di deposito e di certificato (nel caso sia emesso in forma "cartolare") o "titolo", estendendo le riflessioni al regime fiscale del contratto relativo alla sua emissione.

In particolare, si pone l'accento sull'esistenza di alcuni certificati di deposito che, per le loro caratteristiche giuridiche, non possono essere annoverati fra gli strumenti e/o prodotti finanziari considerati dal TUF. Ci sarebbe quindi lo spazio per non considerare tali particolari CD fra quelli che dovrebbero essere comunque tassati, indipendentemente dalla loro presenza nei cennati di rapporti di deposito.

Probabilmente il lavoro è stato elaborato qualche mese prima della sua pubblicazione e non tiene quindi conto delle successive modifiche alla materia dell'imposizione di bollo apportate dalla recente "Manovra Monti" emanata alla fine dello scorso anno. Probabilmente lo stesso Autore ritornerà sull'argomento per tenere conto di queste importanti novità. (NM)



## IVA

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia CE

**IVA – Operazioni escluse – Art. 2, dir. CEE n. 388 del 1977, n. 1, e art. 4, dir. CEE n. 388 del 1977, nn. 1 e 2 – Operazioni finanziarie – Società finanziaria – Acquisto “pro-soluto” di un portafoglio di crediti in sofferenza presso un istituto bancario – Prezzo di acquisto inferiore al valore nominale – Differenza di ammontare – Qualificazione – Corrispettivo di una prestazione di servizi – Insussistenza – Effettivo valore dei crediti al momento della cessione – Ricorrenza – Conseguenza – Operazione non rilevante agli effetti del tributo.**

Corte di Giust. UE, sez. III, 27 ottobre 2011, n. C- 93/10, in Giur. Imp. 1/2012 *on line*.

In tema di IVA, ai sensi degli art. 2, n. 1 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva n. 388 del 1977, nell'ipotesi di acquisto “pro-soluto” di un portafoglio di crediti in sofferenza posto in essere da una società finanziaria (tedesca) presso un istituto bancario dello stesso Stato ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti stessi, la differenza tra prezzo versato e valore nominale non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, resa dal cedente al prestatore, avente ad oggetto l'assunzione del rischio di insolvenza dei debitori (come tale rilevante agli effetti dell'applicazione del tributo), bensì riflette solamente l'effettivo valore economico dei crediti nel momento della loro cessione.

Conseguentemente, l'operazione in questione non risulta rilevante agli effetti dell'applicazione del tributo.

\*\*\*\*\*

Con nota di A. BOLOGNA.

#### Corte di Cassazione

**IVA – Detrazione e rivalsa – Variazione dell'imponibile e dell'imposta – Nota di credito – Art. 26, DPR n. 633 del 1972 – Emissione – Operazione reale – Necessità – Liquidazione dell'IVA di gruppo – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Abuso del diritto – Sussistenza.**

**Questioni generali – Diritto interno – Elusione e abuso del diritto – Nota di credito IVA – Art. 26, DPR n. 633 del 1972 – Emissione – Operazione reale – Necessità – Liquidazione dell'IVA di gruppo – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Abuso del diritto – Sussistenza.**

Cass., sez. trib. 18 novembre 2011, n. 24231, in Giur. Imp. 1/2012 *on line*.

In tema di IVA, la speciale procedura di variazione della fattura emessa, di cui all'art. 26 del DPR n. 633 del 1972, presuppone necessariamente che l'operazione per la quale è stata emessa fattura sia un'operazione vera e reale e non già un'operazione inesistente.

Conseguentemente, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 del DPR n. 633 del 1972, l'emissione di fatture per l'operazioni inesistenti e successive note di credito ex art. 26 del medesimo DPR n. 633 del 1972 per lo storno delle relative posizioni costituisce fenomeno elusivo, integrando una fattispecie di un abuso del diritto.

\*\*\*\*\*

Con nota di V. CAPOZZI.

## VARIE

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

##### **Condotte elusive – Rilevanza penale – Condizione.**

Cass., sez. II pen. 28 febbraio 2012, n. 7739

Le condotte elusive corrispondenti ad ipotesi espressamente previste dalla legge possono assumere rilevanza penale. Non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di reato espressamente prevista. A sostegno della rilevanza penale della condotta elusiva deve osservarsi, che l'art. 1, lett. f, D.Lgs. n. 74 del 2000, fornisce una definizione molto ampia dell'imposta evasa: "La differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione del relativo termine".

**Dottrina**

ARQUILLA N., “Addebiti e accrediti del conto unico per i passaggi alle nuove aliquote dei redditi di capitale” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>Pag. 13</b>
AVOLIO D., SANTACROCE B., “Le linee guida dell’agenzia delle entrate sull’esterovestizione” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 3</b>
CARPENTIERI C., “Le nuove limitazioni al riporto delle perdite secondo l’Agenzia delle entrate” <b>(IRES)</b>	<b>“ 6</b>
DELLI FALCONI F., MARIANETTI G., “Aumento del carico fiscale sulle maxi-liquidazioni” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 15</b>
DELLI FALCONI F., MARIANETTI G., “Obblighi di sostituzione d’imposta per le società non residenti” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 16</b>
FERRANTI G., “I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali” <b>(IRES)</b>	<b>“ 7</b>
IMMACOLATO A., MORETTI F., “I proventi da partecipazione in OICR che investono i titoli pubblici italiani ed esteri” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
IZZO B., MIELE L., “Ai fini ACE per le operazioni straordinarie rilevano i principi generali” <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
MOLINARO G., “Razionalizzata la disciplina fiscale dei pronti contro termine” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
PIZZITOLA G., LUPI R., “Per il credito d’imposta contro le doppie imposizioni i redditi sono prodotti all’estero secondo i criteri italiani?” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 4</b>
POLO G., “Inquadramento normativo e fiscale dei certificati di deposito nell’ottica di rinnovate scelte di investimento da parte della clientela bancaria” <b>(BOLLO (Imposta di))</b>	<b>“ 18</b>
PUCCI E., SCAPPINI L., “Le obbligazioni convertibili e gli IAS: profili giuridici, contabili e fiscali” <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
STEVANATO D., “La restituzione della riserva sovrapprezzo ai vecchi soci elude la tassabilità delle plusvalenze su partecipazioni?” <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
TRABUCCHI A., MANGUSO G., “Proposte di soluzione ai dubbi sulla disciplina di trasformazione delle DTA in crediti di imposta” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 14</b>
VALENTE P., “Criticità nella disciplina dei flussi di dividendi nella rifusione della direttiva madre-figlia” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 4</b>
VOZZI M., GAGLIARDI E., “Il trattamento fiscale delle principali novità introdotte dalla direttiva UCITS IV” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 14</b>

## Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2012, n. 12/E <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 11</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2012, n. 3/E <b>(REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE)</b>	<b>“ 18</b>

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia CE

Sez. I, 30 giugno 2011, n. C-262/09 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 5</b>
Sez. I, 20 ottobre 2011, n. C-284/09. <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 5</b>
Sez. III 27 ottobre 2011, n. C-93/10 <b>(IVA)</b>	<b>“ 19</b>
Grande Sezione 29 novembre 2011, n. C-371/10 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>

### Tribunali

Trib. di Trento 29 settembre 2011, n. 571. <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
---	------------

### Corte d'Appello

Corte d'Appello di Torino, sez. lav. 28 giugno 2010, n. 393. <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 17</b>
---	-------------

### Corte di Cassazione

SS. UU. 14 marzo 2011, ord n. 5928 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)</b>	<b>“ 2</b>
Sez. trib. 6 luglio 2011, n. 14922. <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 15</b>
Sez. trib. 22 settembre 2011, n. 19325. <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 17</b>
Sez. trib. 18 novembre 2011, n. 24231 <b>(IVA)</b>	<b>“ 18</b>
Sez. trib. 29 dicembre 2011, n. 29579 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 17</b>

Sez. trib. 27 gennaio 2012, n. 1166 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>Pag. 1</b>
Sez. trib. 3 febbraio 2012, n. 1553 <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
Cass., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 2193 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
Cass., sez. trib. 20 febbraio 2012, n. 2419 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 17</b>
Cass. Sez. II, pen, 28 febbraio 2012, n. 7739. <b>(VARIE)</b>	<b>“ 20</b>
<u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. Trib. reg. di Milano, 21 novembre 2011, n. 115/46/11 <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
Comm. Trib. reg. di Milano, 25 novembre 2011, n. 139/27/11 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>
Comm. Trib. prov. di Genova, 29 novembre 2011, n. 456 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>